

COMUNE DI BOVA MARINA

(Prov. di Reggio Calabria)

ORDINANZA N° 40 del 30/06/2016

OGGETTO: Ordinanza- disciplina utilizzo delle aree demaniali destinate alla libera balneazione nel Comune di Bova Marina.

=====

IL RESPONSABILE AREA TECNICA e MANUTENTIVA

Visto il D.L. 03/02/1993 n° 29, e succ. modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24/07/1997, n° 616;

Visto l'art. 105, comma 2, lett. 1 del D.Lgvo 112/98;

Visto il R.D. del 30/03/1942, n° 327 di approvazione del codice di navigazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 15/02/1952, n° 328;

Vista la legge regionale n° 17 del 21/12/2007;

Visto il P.I.R. approvato dal Consiglio regionale con del. N° 147 del 12/06/2007;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000, ed in particolare, il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, con cui vengono disciplinate le competenze dirigenziali attribuiti ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 10 della legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Visto l'art 7 -bis del T.U.L., relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti e ordinanze.

Visto il decreto Sindacale del 2 del 28/01/2016;

ORDINA

Che per la **stagione balneare 2016** sulle spiagge libere del comune di Bova Marina **dalle ore 08:00 alle ore 20:00;**

E' VIETATO

-Sino alla distanza di 200 metri dalla battigia effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale compresi motoacqua e quant'altro comporti pericolo e intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e che devono comunque evitare di recare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonchè ai mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

-Praticare attività o giochi tipo pallavolo, calcetto ecc. nelle zone di spiaggia, ove possono arrecare danni o molestie ai bagnati;

-Campeggiare o sostare con tende, roulotte;

-Occupare la fascia di 5 metri dalla battigia con ombrelloni, sdraio, natanti ecc., poiché la stessa è destinata esclusivamente al libero transito alle persone;

-Esercitare qualsiasi tipo pesca, esclusi le foci dei fiumi, dei torrenti, dei canali e nelle zone di spiaggia non frequentate dai bagnanti;

- Caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee nella spiaggia
- Lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia spiagge, al soccorso pubblico ed al trasporto di portatori di Handicap;
- Esercitare attività commerciali in forma fissa o itinerante, attività pubblicitaria o promozionale, manifestazioni sportive/ricreative o spettacoli pirotecnici, senza possesso delle autorizzazioni dei competenti uffici comunali nonché ulteriori permessi prescritti per legge;
- Gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere,
- Condurre, o far permanere, o far bagnare qualsiasi tipo di animale, nessuno escluso, anche se munito di museruola o guinzaglio, da compagnia e/o domestici, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
- Sorvolare la spiaggia con alianti ,elicotteri e quant'altro comporti pericolo alla pubblica incolumità.

Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio opportunamente addestrati e condotti al guinzaglio per i quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dell'autorità amministrativa ed i cani guida per i non vedenti dotati delle apposite segnalazioni.

Sanzioni

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizione di legge si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art.7 bis del T.U.EE.LL il quale prevede che le sanzioni siano comprese entro un minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00.

INFRAZIONE	IMPORTO SANZIONE
la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale compresi motoacqua e quant'altro comporti pericolo alla distanza di 200 metri dalla battigia	€ 250,00
Praticare attività o giochi nelle zone di spiaggia, ove possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;	€ 100,00
Campeggiare o sostare con tende, roulotte;	€ 100,00
Occupare la fascia di 5 metri dalla battigia con ombrelloni, sdraio, natanti ecc.,	€ 100,00
Esercitare qualsiasi tipo pesca, nelle zone frequentate dai bagnanti	€ 50,00
Caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee nella spiaggia	€ 500,00
Lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;	€ 50,00
Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo	€ 250,00
Esercitare attività commerciali in forma fissa o itinerante, attività pubblicitaria o promozionale, manifestazioni sportive/ricreative o spettacoli pirotecnici, senza possesso delle autorizzazioni	€ 100,00

INFRAZIONE**IMPORTO SANZIONE**

Gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere

€ 150,00

Condurre, o far permanere, o far bagnare qualsiasi tipo di animale, nessuno escluso, anche se munito di museruola o guinzaglio, da compagnia e/o domestici, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.

€ 500,00

Sorvolare la spiaggia con aianti ,elicotteri e quant'altro comporti pericolo alla pubblica incolumità.

€ 500,00

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente. In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura di legge pari a **€ 500,00**

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura di 50,00 € da corrispondersi a pena di decadenza nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro i termini di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'autorità competente con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Ricorso

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio di Polizia Municipale, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.

Avverso le ordinanze di ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n.689/81.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e di darne pubblicità previa esposizione su tutto il territorio comunale,

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Si dispone, altresì, la notifica della presente, per quanto di competenza a.

Comando Polizia municipale sede

Stazione dei Carabinieri di Bova Marina

Delegazione demanio marittimo Saline Ioniche

Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 07/08/1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R di Reggio Calabria, oppure, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to IL RESPONSABILE del SERVIZIO.
(Geom. Palamara Giovanni)

